

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 11 DICEMBRE 2008

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 57 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N.1”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

1. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, è aggiunto il seguente periodo:

“Il criterio, indicato dall’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell’indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall’applicazione dello stesso, consegue per l’amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell’amministrazione .”

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 dicembre 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art.1

Comma 1

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”

Art. 57 “Riorganizzazione dell’amministrazione regionale”

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008.

2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al *comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007*.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”

Art.18 “Riorganizzazione dell’amministrazione regionale”.

1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.

3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.

4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.

5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.

6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.

8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.

9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.

10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.

12. Al fine di regolamentare l'autoparco, gli organici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1989, n. 15, articolo 14, lettere a), b), c), d) nonché dall'articolo 9, comma 3 (gruppi consiliari), sono aumentati di una unità con funzione di autista che è assegnata all'autoparco e ritorna all'amministrazione di provenienza all'atto dello scioglimento della struttura ove era in comando. L'unità in questione non contribuisce all'aumento della dotazione del fondo previsto dalla *legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 58*, con successive modifiche. La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La Regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative. All'atto della entrata in vigore della presente legge il personale comandato a qualunque titolo in servizio presso l'autoparco e non chiamato con il meccanismo di cui al primo capoverso, rientra all'amministrazione di provenienza.

Nota all'art. 2

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”

LEGGE REGIONALE: “Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art.1

Comma 1

Legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”

Art. 57 “Riorganizzazione dell’amministrazione regionale”

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008.

2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al *comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007*.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”

Art.18 “Riorganizzazione dell’amministrazione regionale”.

1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.

3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.

4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.

5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.

6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.

8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.

9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.

10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.

12. Al fine di regolamentare l'autoparco, gli organici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1989, n. 15, articolo 14, lettere a), b), c), d) nonché dall'articolo 9, comma 3 (gruppi consiliari), sono aumentati di una unità con funzione di autista che è assegnata all'autoparco e ritorna all'amministrazione di provenienza all'atto dello scioglimento della struttura ove era in comando. L'unità in questione non contribuisce all'aumento della dotazione del fondo previsto dalla *legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 58*, con successive modifiche. La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La Regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative. All'atto della entrata in vigore della presente legge il personale comandato a qualunque titolo in servizio presso l'autoparco e non chiamato con il meccanismo di cui al primo capoverso, rientra all'amministrazione di provenienza.

Nota all'art. 2

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”